



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2021, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, para-grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01);

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.M. 25 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.circhisv@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., recante il “*Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo*”;

VISTO, in particolare, il comma 12 dell'articolo 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, che stabilisce che “*Relativamente agli articoli 34, 35 e 36, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennialmente, la Commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entità delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La Commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'elenco attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 337/1968 e all'attività svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36*”;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2021, rep. n. 1521, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2021 al n. 2989, con il quale alla dott.ssa Carmelina Miranda è stato conferito, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I – Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante nell'ambito della Direzione Generale Spettacolo;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 50 - con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2022, rep. n. 5, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della cultura in data 19 gennaio 2022 al n. 22, concernente l'assegnazione delle risorse economiche-finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, rep. n. 84 recante “*Riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo annualità 2022*”, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2022 al n. 723, con il quale vengono determinate le aliquote di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo, per l'anno 2022;

VISTO il decreto ministeriale 3 maggio 2022, rep. n. 190, recante “*Riparto delle risorse del Fondo Unico per lo spettacolo anno 2022 sui capitoli di bilancio*”, registrato alla Corte dei conti al numero 366 in data 6 maggio 2022;

VISTO il decreto direttoriale 26 maggio 2022, rep. n. 215, concernente la ripartizione dello stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato al settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante per l'anno 2022;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.circhisv@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

CONSIDERATO che, sulla base dello stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo dell'anno 2022, a favore del settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, la somma destinata ai danni conseguenti ad evento fortuito, di cui all'articolo 35 del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, ammonta ad euro 20.000,00;

VISTO il decreto direttoriale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913 e, in particolare, l'art. 2, che stabilisce, per il triennio 2022/2024, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 19 gennaio 2022, rep. n. 19, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, per la durata di tre esercizi finanziari a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il decreto direttoriale del 23 giugno 2022, rep. n. 414, concernente l'ammissione a contributo della domanda presentata per l'anno 2022 da Bisbini Americo Giovanni per danni conseguenti ad evento fortuito di cui all'art. 35 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO della valutazione qualitativa espressa dalla Commissione Consultiva per i Circhi e lo Spettacolo Viaggiante nella seduta del 21 luglio 2022 relativamente all'istanza presentata dalla società Lidia Togni nel Mondo Soc. Coop. ai sensi dell'art. 31-bis del D.M. 27 luglio 2017 – "Centri di produzione di circo";

VISTO l'articolo 5, comma 2, del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. in base al quale *"Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto. In tal caso, l'organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della Amministrazione, la domanda di contributo, in relazione al settore individuato d'ufficio. La mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d'ufficio determina l'inammissibilità al contributo"*;

VISTO il progetto per il triennio 2022-2024 e il programma annuale 2022 ripresentati da Lidia Togni nel Mondo Soc. Coop. nel settore di cui all'art. 31, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017 - Imprese di produzione di circo, individuato dall'Amministrazione con decreto direttoriale del 3 agosto 2022, rep. 883, previo parere della Commissione Consultiva acquisito nella riunione del 21 luglio 2022, ai sensi del citato art. 5, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017;

ACQUISITA, nella riunione del 15 settembre 2022, la valutazione della Commissione consultiva per i Circhi e lo Spettacolo Viaggiante in merito alla Qualità Artistica del progetto 2022-2024 e del programma annuale 2022 di Lidia Togni nel Mondo Soc. Coop di cui all'articolo 31, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.;

ACQUISITA, nella riunione del 15 settembre 2022, la valutazione della Commissione consultiva per i Circhi e lo Spettacolo Viaggiante relativamente all'istanza di cui all'art. 35 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. presentata da Bisbini Americo Giovanni per l'anno 2022, per la individuazione della percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili documentati;

IN CONFORMITA' alle suddette valutazioni espresse dalla Commissione consultiva per i Circhi e lo spettacolo viaggiante;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.circhivv@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO l'art. 3, comma 3, del D.M. 25 ottobre 2021, il quale prevede che “*Per l’anno 2022, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid19, nonché per promuovere la tutela dell’occupazione e la continuità di programmazione, agli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un’anticipazione del contributo fino all’ottanta per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2021*”;

DECRETA

Art. 1

(Istanze ammesse)

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, in relazione all’attività svolta ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., sono approvate le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, così come riportate nel verbale n. 6 del 15 settembre, cui si rinvia *per relationem*, insieme ai punteggi riportati nella relativa scheda allegata, e si dispone l’ammissione al contributo FUS, per l’anno 2022, del progetto artistico triennale 2022-2024 e del programma annuale 2022 in favore del seguente Organismo:

Articolo 31, comma 1 – Imprese di produzione di circo

Organismo	Sede Legale
Lidia Togni nel Mondo Soc. Coop.	Napoli (NA)

2. La Direzione generale Spettacolo provvederà all’erogazione dell’anticipazione del contributo per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 25 ottobre 2021, nei confronti dell’Organismo ammesso.

3. Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 25 ottobre 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, nonché per promuovere la tutela dell’occupazione e la continuità di programmazione, l’organismo di cui al presente articolo, qualora non intenda ricevere l’anticipazione per l’attività da svolgere nel 2022 o che debba apportare eventuali modifiche alle modalità di accredito del contributo, dovrà darne comunicazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’indirizzo dg-s.circhisv@pec.cultura.gov.it.

4. L’erogazione dell’anticipazione è comunque subordinata alla verifica della regolarità gestionale, della regolarità contributiva attestata dal DURC, all’assenza di procedure di pignoramento notificate a questa Amministrazione, nonché al rispetto degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. L’anticipazione verrà concessa tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e al Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE).

Art. 2

(Assegnazione contributo per danni conseguenti ad evento fortuito)

Alla luce di quanto esposto in premessa, si dispone l’assegnazione, ai sensi dell’articolo 35 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., del contributo per l’anno 2022, calcolato sulla base della percentuale definita dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, pari al 35% dei costi ammissibili, risultante dal verbale n. 6 del 15 settembre 2022, in favore del seguente Organismo:



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.circhisv@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Articolo 35 – Danni conseguenti ad evento fortuito

Beneficiario	Sede legale	Contributo assegnato €
Bisbini Americo Giovanni	Erice (Sicilia)	11.105,50

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>, unitamente al verbale n. 6 del 15 settembre 2022 relativo alla riunione della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Parente



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.circhisy@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it